
Fiscalità dei veicoli aziendali

Trattamento ai fini iva e imposte dirette dei veicoli ad uso aziendale e professionale (Aggiornato con le novità della Legge di bilancio 2025)

Clara Pollet
Simone Dimitri

Sistema**RATIO**
Centro Studi Castelli Srl

Premessa

Capitolo 1 - Inquadramento oggettivo	5
1.1 - Definizione di veicolo	6
1.1.1 - La carta di circolazione	9
1.1.2 - Autocarri	14
Capitolo 2 - Disciplina ai fini Iva	17
2.1 - Acquisto di un veicolo e costi accessori	18
2.1.1 - Acquisti di carburante da società estera	20
2.2 - Vendita del veicolo aziendale	24
2.2.1 - Casi pratici di fatturazione elettronica	26
Capitolo 3 - Disciplina ai fini imposte dirette	30
3.1 - Deducibilità costi auto aziendali	31
3.1.1 - Deducibilità integrale	32
3.1.2 - Deducibilità parziale auto aziendali	34
3.1.2.1 - Mezzi aziendali - Limite di valore	35
3.1.2.2 - Mezzi aziendali - Limite percentuale	38
3.1.2.3 - Mezzi utilizzati da agenti e rappresentanti	39
3.1.2.4 - Mezzi aziendali - Limite numerico	39
3.1.2.5 - Esempi limitazione costo autoveicoli aziendali	41
3.1.3 - Deducibilità parziale veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti	42
3.1.3.1 - Esempi deducibilità auto assegnate	43
3.1.4 - Deducibilità parziale veicoli dati in uso promiscuo agli amministratori	43
3.1.5 - Deducibilità spese di impiego, carburante e manutenzione.....	45
3.1.6 - Ripresa del costo in dichiarazione dei redditi.....	46
3.2 - Veicoli assegnati ai dipendenti	47
3.2.1 - Autoveicoli concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1.07.2020	48
3.2.1.1 - Differenza tra immatricolazione e messa a disposizione	51
3.2.2 - Autoveicoli concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1.01.2025	54
3.2.3 - Tabelle fringe benefit	55
3.2.3.1 - Esempio auto elettrica assegnata in fringe benefit nel 2025.....	57
3.2.3.2 - Esempio auto a benzina assegnata in fringe benefit per l'anno 2022.....	59
3.2.3.3 - Esempio auto elettrica assegnata in fringe benefit anno 2022.....	59
3.2.4 - Esempi emissioni CO ₂	59
3.3 - Schema riassuntivo deducibilità spese veicoli	60
3.4 - Trasferte con il proprio veicolo	62
3.5 - Car sharing, carpooling, buoni mobilità e buoni carburante 2022	63
Capitolo 4 - Agevolazioni	66
4.1 - Acquisto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici	67
4.2 - Incentivi all'acquisto	69
4.2.1 - Misure in vigore dal 2022	69

Premessa

L'acquisto di un veicolo aziendale o ad uso professionale è un'operazione vista (spesso) con particolare attenzione dal legislatore fiscale, con limiti di deducibilità dei costi e della detrazione Iva che variano in base alle tipologie del mezzo e all'uso dello stesso (aziendale, professionale, ad uso promiscuo o assegnato al singolo dipendente/rappresentante).

La difficoltà di approvvigionamento nei mercati delle materie prime, unita alla crisi energetica e all'inflazione, spinta dal boom della domanda industriale post lockdown ed inasprita dal conflitto tra la Russia e l'Ucraina, hanno innescato la tempesta perfetta sul mercato dell'auto, con drastici cali delle vendite in tutta l'eurozona.

Per aiutare il settore e salvaguardare l'ambiente, dal 2019 al 2024 sono stati introdotti diversi incentivi per chi effettua acquisti di autovetture o veicoli a 2 ruote nuovi, caratterizzati da basse emissioni di CO₂ (elettrici o ibridi) - c.d. ecobonus per la mobilità sostenibile. Tali incentivi vengono concessi, nel rispetto di determinate condizioni, come sconto sul prezzo di acquisto del veicolo (offerto direttamente dalla concessionaria) oppure come credito d'imposta per l'installazione delle infrastrutture di ricarica (ad esempio nell'ambito degli interventi edilizi rientranti nel superbonus al 110%).

Il momentaneo **stop agli incentivi dal 2025** unito agli annunci del neo presidente americano Trump di voler far uscire gli Usa dagli accordi globali sul clima per ritornare alle fonti fossili come "motore dell'economia", prospetta ulteriori nubi per il futuro dell'automotive.

Nella stessa direzione è stata introdotta, a decorrere dal 1.07.2020, una tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli stessi. In tal caso, ai fini dell'imponibilità viene previsto un valore forfetario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando, invece, gradatamente la base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km.

In continuità con quanto sopra, la Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) **ha modificato ulteriormente il criterio di determinazione del fringe benefit** per le auto messe a disposizione dei dipendenti a favore delle **auto elettriche e plug-in**.

Il presente e-book propone un riepilogo del trattamento Iva e ai fini delle imposte dirette dei veicoli a motore a disposizione di imprese e professionisti, con una sintesi delle misure incentivanti attualmente in vigore.

Capitolo 1

Inquadramento oggettivo

1.1 - Definizione di veicolo

L'acquisto, l'utilizzo, la manutenzione e la gestione in genere dei veicoli aziendali richiede un'attenta **valutazione di natura fiscale**, in quanto le regole Iva e delle imposte dirette sono distinte e cambiano in base alla tipologia di veicolo (autovettura, autocarro, ecc.) ed in base all'utilizzo dello stesso da parte dell'impresa.

I veicoli stradali a motore sono definiti, **ai fini Iva**, dall'**art. 19-bis 1** del D.P.R. 633/1972.

Ai fini delle **imposte dirette**, invece, si fa riferimento all'**art. 164 Tuir** che tratta delle autovetture, motocicli ed altri veicoli come definiti dal codice della strada.

Si propone una tabella di riepilogo con le definizioni proposte dal Tuir e dal Decreto Iva con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.

<p>Definizioni ai fini Iva Art. 19-bis 1, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sono considerati veicoli a motore (diversi dai trattori agricoli o forestali) tutti quelli normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente non è superiore a 8.• In base alla lettera f), Tabella B, D.P.R. 633/1972 sono considerati veicoli stradali a motore i motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.
<p>Definizioni ai fini imposte dirette Art. 164 Tuir</p>	<ul style="list-style-type: none">• Autovetture = veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (articolo 54, lettera a), D. Lgs. 30.04.1992, n. 285).• Autocaravan = veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente (articolo 54, lettera m), D. Lgs. 30.04.1992, n. 285).• Ciclomotori = veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico; capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.• Motocicli = veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote.

Il **codice della strada** (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285), invece, propone la seguente **classificazione dei veicoli**:

- a. veicoli a braccia;
- b. veicoli a trazione animale;
- c. velocipedi;
- d. slitte;
- e. ciclomotori;
- f. motoveicoli;
- g. autoveicoli;
- h. filoveicoli;
- i. rimorchi;
- j. macchine agricole;
- k. macchine operatrici;
- l. veicoli con caratteristiche atipiche.

Nelle tabelle sotto riportate vengono dettagliati i veicoli a motore destinati al trasporto di persone o di cose, di cui alle lettere e), f), g), h), i) e l), **classificati in base alle categorie internazionali**.

Veicoli a motore categoria L



L1e	Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h .
L2e	Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h .
L3e	Veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria L1e.
L4e	Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar.
L5e	Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h .
L6e	Quadricicli leggeri , la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici . Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.
L7e	Quadricicli , diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW . Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote - categoria M

	M1	Veicoli destinati al trasporto di persone , aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente.
	M2	Veicoli destinati al trasporto di persone , aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.
	M3	Veicoli destinati al trasporto di persone , aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote categoria N

	N1	Veicoli destinati al trasporto di merci , aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
	N2	Veicoli destinati al trasporto di merci , aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
	N3	Veicoli destinati al trasporto di merci , aventi massa massima superiore a 12 t.

1.1.1 La carta di circolazione

La carta di circolazione fornisce le **informazioni di carattere tecnico ed amministrativo dell'autovettura**. All'interno della stessa sono presenti dei **codici comunitari**, tratti dalla Direttiva Europea 1999/37/CE del 29.04.1999: ad ogni codice corrisponde una determinata informazione, al fine di rendere il documento uniforme in tutti gli Stati membri.

Nella tabella seguente si riportano i **codici della carta di circolazione europea**.

Contenuto informativo della carta di circolazione europea	
A	Numero di immatricolazione (targa).
B	Data della prima immatricolazione del veicolo.
C.2.1	Cognome o ragione sociale.
C.2.3	Indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento.
C.3.1	Cognome o ragione sociale.
C.3.2	Nome/i o iniziale/i (se del caso).
C.3.3	Indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento.
D.1	Marca veicolo.
D.2	Tipo veicolo.
D.3	Denominazione commerciale.
E	Numero di identificazione del veicolo (telaio).
F.1	Massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli.
F.2	Massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione.
F.3	Massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione.
G	Massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1.
I	Data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione.
J	Categoria del veicolo.
J.1	Destinazione ed uso del veicolo.
J.2	Carrozzeria del veicolo.
K	Numero di omologazione del tipo (se disponibile).
L	Numero di assi.
N.1	Ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile (per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg) asse 1 (kg).
N.2	Asse 2 (kg), se del caso.
N.3	Asse 3 (kg), se del caso.
N.4	Asse 4 (kg), se del caso.
N.5	Asse 5 (kg), se del caso.
O.1	Massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio frenato (kg).

O.2	Massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio non frenato (kg).
P.1	Cilindrata (cm ³).
P.2	Potenza netta massima in kW.
P.3	Tipo di combustibile o di alimentazione.
P.5	Numero di identificazione del motore.
Q	Rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli).
S.1	Numero di posti a sedere , compreso quello del conducente.
S.2	Numero di posti in piedi (se del caso).
U.1	Livello sonoro a veicolo fermo [dB(A)].
U.2	Livello sonoro a regime del motore (giri x min ⁻¹).
V.1	CO (g/km o g/kWh).
V.2	HC (g/km o g/kWh).
V.3	Emissioni NOx (g/km o g/kWh).
V.5	Particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh).
V.7	Emissioni CO₂ (g/km).
V.9	Indicazione della classe ambientale di omologazione CE.

zione d'uso e la **tipologia di carrozzeria**. Con (K), invece, viene riportato il numero di omologazione del tipo, ovvero del modello del veicolo mentre con (L) è possibile risalire al numero di assi;

- gli **autocarri** caratterizzati da una **massa superiore alle 3.5 tonnellate** presentano anche il codice **(N)**, suddiviso in sotto-categorie, che riporta la massa per ogni asse. La lettera (O) sta, invece, ad identificare la massa massima ammissibile dell'eventuale rimorchio da collegare al veicolo in oggetto;
- la **lettera (P)**, suddivisa nei codici da (P.1) a (P.5), serve per chiarire tutte le caratteristiche del motore del veicolo a cui fa riferimento il libretto. I codici legati alla lettera P identificano, rispettivamente, la **cilindrata espressa in cm³**, la **potenza netta massima (kW)**, il tipo di combustibile o di alimentazione, il regime massimo dei giri del motore ed il numero di identificazione del motore. Da notare che il punto (P.5) è molto importante in quanto identifica in modo univoco il motore e risulta essenziale per l'acquisto di eventuali pezzi di ricambio.
- I **codici (V.1), (V.2), (V.3), (V.5) e (V.7)** servono per identificare i **valori dei gas di scarico** (CO, HC, NOx, particolato per motori diesel, CO₂). Il codice **(V.9)** rappresenta, invece, l'indicazione della **classe ambientale di omologazione CE**.

N° A216218RM21	(A)	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 08.11.2018 COSTRUTTORE: DAIMLER AG LUNGHEZZA 5,277 M LARGHEZZA 1,920 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 81,197 KW/T PORTATA 910 KG TIPO CAMBIO: AUTOMATICO IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. ELENCO PNEUMATICI AMMESSI 255/65 R17 110H (A1) 255/60 R18 112H (A2) 255/55 R19 111H (A3) ELENCO COMPATIBILITA' AMMESSE: A3-A3, A2-A2, A1-A1 MASSA A VUOTO = KG 2265 RISP. REG. 2016/646 Y - (EURO 6B) ALIMENTAZIONE GASOL CONSUMO IN LITRI/100 KM PERCORSO URBANO 10,00; EXTRAURBANO 08,10; COMBINATO 08,80. MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE SU ASSE 1 = 1490 MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE SU ASSE 2 = 1996 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.		
RM7234		

N° A216218RM21	(A)	4

Questi **ultimi due quadranti** servono a fornire diverse **informazioni "extra" per il veicolo** a cui fa riferimento la carta di circolazione. In questi quadranti vengono riportate, **esclusivamente, informazioni per esteso senza l'utilizzo di codici**, a differenza di quanto visto in precedenza.

Tra le informazioni disponibili troviamo le **dimensioni del veicolo** ed il rapporto potenza/tara, oltre alla **classe di omologazione ambientale** (Euro 6, Euro 5, ecc.), i dati sul consumo di carburante, la massa a vuoto e le misure permesse delle gomme.

Infine, il **retro della carta di circolazione** viene utilizzato per riportare gli **aggiornamenti**, come i **trasferimenti di proprietà** registrati dal mezzo a cui fa riferimento il libretto e i risultati degli **interventi periodici di revisione** obbligatori per legge.

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)	
EX 178PE MI/BV8 REVISIONE DEL 21/12/2018 ESITO REGOLARE SCADENZA 12/2020 KM 92673 MIBV80BEM6S	

1.1.2 Autocarri

Le limitazioni alla deduzione dei costi non operano in relazione ai veicoli di cui alla richiamata lettera d) dell'art. 54 del C.d.S. (**DEFINIZIONE AUTOCARRO - veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse**) ma occorre fare riferimento alla sussistenza o meno del requisito dell'inerenza.

L'Agenzia delle entrate ha esaminato la richiesta di inerenza dei costi relativi ad un autocarro da parte di un notaio nella risoluzione n. 244 del 23.07.2002. Affinché l'istante possa dedurre integralmente dal reddito la spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo e gli altri componenti negativi di reddito ad esso correlati, è necessario che vi sia un **rapporto di stretta inerenza tra l'attività di notaio**, dallo stesso esercitata e l'utilizzo del veicolo immatricolato quale «autocarro». In linea generale, non è possibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l'utilizzo di un autocarro e lo svolgimento di un'attività professionale, quale quella notarile,